



PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Oggetto: Fornitura personal computer e prodotti software di automazione d'ufficio per Uffici Provinciali – Codice CIG: ZCF252F5D8.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1

Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della fornitura di personal computer e prodotti software di automazione d'ufficio per Uffici Provinciali, precisamente indicati nella scheda di specifiche tecniche - Scheda A) predisposta dal competente Ufficio CED, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

Si procede a termini abbreviati in considerazione dell'urgenza di provvedere all'affidamento della fornitura.

Per ulteriori chiarimenti tecnici in materia, rivolgersi a: Ufficio Sistema Informativo – Provincia di Imperia – Ing. Giacomo Schenardi – Tel. 0183-704283 – Fax. 0183-704433 – E-mail: giacomo.schenardi@provincia.imperia.it

La fornitura è composta da unico lotto.

Delimitazione dell'oggetto – attuale dotazione: Il materiale informatico richiesto, oggetto di gara, deve essere compatibile con quello già posseduto. La Provincia di Imperia è dotata di un sistema di posta elettronica in uso basato su software Microsoft Exchange server 2007. La versione di Outlook fornita facente parte del pacchetto applicativo Office deve connettersi con il server Microsoft Exchange server 2007.

ART. 2

Ammontare dell'affidamento e quantitativi della fornitura

Il prezzo a base d'appalto ammonta rispettivamente ad **Euro 23.221,58= (ventitre mila duecento ventuno / 58) oltre IVA (22%), scheda di specifiche tecniche - Scheda A).**

I quantitativi sono indicativi e pertanto potranno subire variazioni in più od in meno senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere prezzi e/o condizioni diversi da quelli risultanti dall'offerta, né vantare alcun diritto, né muovere eccezioni. Le eventuali variazioni sono comunque limitate al 30% del quantitativo totale sopra indicato.

ART. 3

Criteri di aggiudicazione

L'affidamento della fornitura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere all'esame delle offerte e dell'aggiudicazione della gara anche in presenza **di una sola offerta valida.**

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all'aggiudicazione:

- per esigenze di interesse pubblico;
- qualora nessuna offerta sia ritenuta valida o conveniente o idonea;

così come di riaprire i termini per la partecipazione o di rinnovare la gara, senza che il partecipante possa vantare pretese o diritti di alcuna natura.

ART. 4

Offerte

L'offerta dovrà contenere il prezzo complessivo ed anche il prezzo unitario praticato per il singolo prodotto hardware o software. Unitamente all'offerta la ditta dovrà presentare anche la documentazione indicata all'art. 10 della lettera di invito e quella del successivo art. 7.

Le offerte dovranno pervenire entro i termini e secondo le modalità indicate nella richiesta di offerta, nel presente documento e nella lettera di invito.

Le ditte concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Il prezzo offerto si intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e, pertanto, deve intendersi assolutamente invariabile per tutta la durata del contratto in relazione a qualsiasi evento futuro.

ART. 5

Requisiti di sicurezza

Le apparecchiature oggetto della fornitura devono soddisfare i requisiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Tutte le apparecchiature hardware dovranno rispettare le norme sugli standard di sicurezza, standard tecnici, sugli standard di qualità, ergonomia, indicati dalla normativa italiana ed europea vigente.

ART. 6

Documentazione per l'affidamento

si rimanda all'art. 10 della lettera di invito.

ART. 7

Attestazioni, attività e garanzie

Per partecipare all'appalto ciascuna ditta dovrà attestare che il materiale informatico richiesto è in produzione e le licenze software saranno fornite in originale autentica ovvero essere fornite di certificato di Copyright.

Tutto il materiale dovrà essere fornito completo di ogni accessorio necessario al funzionamento delle apparecchiature, nonché di manuali per l'installazione e l'uso, drivers, software e materiali necessari al collaudo, oltre alla licenza d'uso dei programmi.

Dovranno essere fornite le seguenti **condizioni di garanzia** come dettagliatamente indicate nell'allegata scheda di specifiche tecniche - Scheda A). Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

La garanzia dovrà comprendere i costi relativi alla manodopera e ai pezzi di ricambio, nonché la sostituzione delle apparecchiature difettose e di quanto altro necessario, salvo quanto espressamente indicato nell'allegata scheda di specifiche tecniche A).

In caso di apparecchiature difettose o guastatesi nel periodo della garanzia, per cause non dipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, la ditta dovrà provvedere ad eseguire tutte le attività per il ripristino della funzionalità delle medesime.

ART. 8

Termini di consegna

si rimanda all'art. 4 della lettera di invito.

ART. 9

Comunicazione di avvenuto completamento della fornitura

La ditta aggiudicataria della fornitura è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna del materiale fornito.

ART. 10

Penali nel ritardo della consegna

si rimanda all'art. 8 della lettera di invito.

ART. 11

Sostituzione hardware e software

La stazione appaltante ha facoltà di richiedere la sostituzione del materiale informatico hardware e software con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel presente documento.

ART. 12

Riservatezza

Il prestatore della fornitura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a questa Provincia.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del medesimo a gare e appalti.

Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

ART. 13 **Subappalto**

Il subappalto è regolato dalla normativa vigente.

ART. 14 **Termini temporali di pagamento**

si rimanda all'art. 7 della lettera di invito.

ART. 15 **Valutazione rischi da interferenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale**

Data la natura del presente fornitura, la valutazione dei rischi dovuti ad interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non si prevede la redazione del DUVRI e, come conseguenza, gli oneri relativi alla sicurezza per rischi dovuti a tali interferenze sono stati valutati in € 0,00 (zero virgola zero zero).

ART. 16 **Rescissione del contratto**

Nel caso di rescissione del contratto si rimanda all'art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 **Abusi ed irregolarità**

Qualora si verificassero abusi ed irregolarità da parte della ditta appaltatrice, in relazione alla quantità e qualità della merce fornita, il contratto verrà risolto, previa semplice contestazione, con riserva di ogni ulteriore azione di risarcimento o penale, ove ne ricorrano gli estremi.

ART. 18 **Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice, quest'ultima non potrà sospendere la fornitura, fatto salvo il diritto di far valere le proprie ragioni in sede competente.

Il rifiuto o il ritardo ingiustificato nella fornitura per oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito all'art. 8, il contratto si intenderà automaticamente risolto e la Provincia di Imperia potrà fornirsi presso altra ditta ponendo a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri.

ART. 19 **Sgravi della Provincia di Imperia**

L'appalto viene conferito a tutto rischio e pericolo della ditta aggiudicataria, mentre la Provincia di Imperia non sarà mai, né verso la ditta né verso altri, in alcun modo responsabile per qualunque fatto o danno derivante a chicchessia, in dipendenza e per effetto dell'appalto conferito.

La ditta aggiudicataria terrà, pertanto, sempre e completamente sollevata la Provincia di Imperia per danni, molestie e spese che potessero comunque conseguire alle cose ed alle persone, direttamente od indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dell'appalto aggiudicatole.

ART. 20 **Foro competente**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo ed inderogabile è quella del Foro di Imperia.
